

Insultare i prof è oltraggio a pubblico ufficiale: lo ha stabilito la Cassazione

 orizzontescuola.it/news/insultare-prof-oltraggio-pubblico-ufficiale-ha-stabilito-cassazione

E' questa la sentenza emessa dalla quinta sezione penale della Cassazione, in un processo a carico di una mamma toscana accusata di ingiuria ai danni di una docente di scuola media, insegnante di sua figlia.

In un primo momento il giudice di pace di Cecina aveva dichiarato il non luogo a procedere nei confronti della mamma, ma il procuratore generale di Firenze ha presentato ricorso in Cassazione, spostando la questione dall'ingiuria all'oltraggio a pubblico ufficiale, e dunque spostando la competenza dal giudice di pace al tribunale.

La Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso, annullando la decisione del giudice di pace. Gli atti, poi, sono stati trasmessi alla Procura di Livorno: "Sussistono tutti gli elementi", si legge nella sentenza, del reato "di oltraggio a pubblico ufficiale", caratterizzato dalla "offesa all'onore e al prestigio del pubblico ufficiale" che "deve avvenire alla presenza di più persone", "essere realizzata in luogo pubblico o aperto al pubblico" e "avvenire in un momento nel quale il pubblico ufficiale compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni".

Il reato di oltraggio era stato abrogato nel 2005, ma è stato reinserto nell'ordinamento nel 2009: a qualificare il reato non è la "mera lesione in sè dell'onore e della reputazione del pubblico ufficiale", quanto, come spiega la Cassazione, "la conoscenza di tale violazione da parte di un contesto soggettivo allargato a più persone presenti al momento dell'azione, da compiersi in un ambito spaziale specificato come luogo pubblico o aperto al pubblico e in contestualità con il compimento dell'atto dell'ufficio ed a causa o nell'esercizio della funzione pubblica".

Il legislatore "incrimina – è scritto nella sentenza – comportamenti ritenuti pregiudizievoli del bene protetto a condizione della diffusione della percezione dell'offesa, del collegamento temporale e finalistico con l'esercizio della potestà pubblica e della possibile interferenza perturbatrice col suo espletamento". Nel caso in esame, concludono i giudici, "tali elementi sussistevano" poiché "le ingiurie furono pronunciate nei locali scolastici in modo tale da essere percepite da più persone"; inoltre "l'insegnante di scuola media è pubblico ufficiale" e "l'esercizio delle sue funzioni non è circoscritto alla tenuta delle lezioni, ma si estende alle connesse attività preparatorie, contestuali e successive, ivi compresi gli incontri dei genitori degli allievi".